

ESSEME 97 SOLU SX AZI. 82 C.S. D. LG. 3/7/2012 M. 117



CORPO MUSICALE

« LA CONCORDIA »



BESANO (Varese)

21050 BESANO

Besano, 18/02/2020

Verbale 01/2020

Oggetto: ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO

In data 17/02/2020 alle ore 21 presso la sede della Concordia di Besano è convocata l'Assemblea straordinaria dei soci del sodalizio per l'approvazione del nuovo statuto conforme alle norme del terzo settore.

Sono presenti i seguenti Soci (19): Elisa Conti, Anna Sgarbossa, Chiara Grassi, Simone Filpa, Flavia Gervasini, Ylenia Conti, Nicolò Zonta, Alice D'Andrea, Davide Sgarbossa, Danila Albertini, Sergio Tursini, Eugenio Valtulini, Franco Capoferri, Franco Casonato, Mattia Orlando, Mauro Martinello, Elia Toschi, Manuel Picchione, Ivo Silvidii, Marco Quargentan, Antonio Lotti.

Sono assenti i seguenti Soci (6): Valentina Orlando, Alessandro Cassani, Dario Toneatto, Carlo Longo, Davide Milan, Stefano Biasibetti.

Viene letto il nuovo Statuto della Concordia di Besano.

Lo Statuto è approvato con 34 voti favorevoli e 1 astenuto.

La riunione si conclude alle ore 21.30.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VARESE
ALLEGATO ALL'ATTO
REG.TO IL 02.03.2020
AI N° 199 SERIE 3

Per delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario
Aldo Rabbia

La Segretaria
Elisa Conti

Il Presidente
Ivo Silvidii

Elisa Conti

Ivo Silvidii



STATUTO Associazione di Promozione Sociale (APS)



ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "*LA CONCORDIA APS*", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Besano* e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

essa persegue le seguenti finalità:

- a) Promozione e diffusione della cultura musicale;
- b) Sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) Attività didattica aperta a tutti, particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- d) Presenza musicale a manifestazioni civili, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati ed associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- e) Organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) Incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g) Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- h) Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano simili obiettivi;
- i) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**



Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono soci della "Concordia di Besano" coloro che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, che deve essere rinnovata annualmente e i musicanti iscritti in un apposito registro.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenni dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il suo giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali e gli impianti dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;



- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte*, *morosità*, *recesso* o *esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: commette azioni ritenute disonorevoli o disoneste dentro o fuori dall'associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. La delibera di espulsione dovrà altresì essere ratificata dall'assemblea dei soci ed il socio espulso non può più essere riproposto.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione a mezzo di lettera raccomandata all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se scelto oppure obbligatorio per il superamento di alcuni parametri dimensionali;
- il revisore dei conti, ove previsto per legge;
- il Maestro e il Vice-Maestro;
- i musicanti;
- la commissione artistica.

L'attività sociale è determinata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci.

L'attività culturale è curata dalla Commissione Artistica a mezzo di una scuola, dei servizi, e dei concerti.



ART. 7 (Assemblea)

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota annua.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sé stesso e al massimo un altro associato.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, nonché affissa con apposito avviso nella sede sempre almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- *discute ed approva ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei votanti, e la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, e le modifiche devono essere poste nell'ordine del giorno contenuto negli avvisi di convocazione.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dell'unanimità degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, alla sua elezione partecipano tutti i soci riuniti in assemblea, con massimo una sola delega, e *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

ART. 7 (Assemblea)



ART. 8 (Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)



Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e secondo le finalità dell'associazione;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- redigere il regolamento dell'Associazione;
 - deliberare le quote associative annue;
 - curare l'ordinaria amministrazione dell'assemblea;
 - fissare le date delle assemblee dei soci (almeno una volta all'anno) quando lo ritenga necessario o la convocazione venga richiesta da almeno 1/10 degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da 5 (cinque) componenti, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *rieleggibili*.

Nel proprio ambito, il Consiglio direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/tesoriere ed altri eventuali incarichi.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni primo lunedì del mese o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente – Vice Presidente – Segretario – Tesoriere - altre cariche sociali)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, ha il compito di assicurare l'attuazione del mandato dell'Organo di controllo, nominando il Presidente e i membri del nuovo Presidente.

Il Presidente in carica ha il compito di assicurare l'attuazione del mandato dell'Organo di controllo, nominando il Presidente e i membri del nuovo Presidente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, ha il compito di assicurare l'attuazione del mandato dell'Organo di controllo, nominando il Presidente e i membri del nuovo Presidente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, ha il compito di assicurare l'attuazione del mandato dell'Organo di controllo, nominando il Presidente e i membri del nuovo Presidente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, ha il compito di assicurare l'attuazione del mandato dell'Organo di controllo, nominando il Presidente e i membri del nuovo Presidente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, ha il compito di assicurare l'attuazione del mandato dell'Organo di controllo, nominando il Presidente e i membri del nuovo Presidente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, ha il compito di assicurare l'attuazione del mandato dell'Organo di controllo, nominando il Presidente e i membri del nuovo Presidente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, ha il compito di assicurare l'attuazione del mandato dell'Organo di controllo, nominando il Presidente e i membri del nuovo Presidente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, ha il compito di assicurare l'attuazione del mandato dell'Organo di controllo, nominando il Presidente e i membri del nuovo Presidente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, ha il compito di assicurare l'attuazione del mandato dell'Organo di controllo, nominando il Presidente e i membri del nuovo Presidente.

ART. 10 (Organo di controllo)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, ha il compito di assicurare l'attuazione del mandato dell'Organo di controllo, nominando il Presidente e i membri del nuovo Presidente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, ha il compito di assicurare l'attuazione del mandato dell'Organo di controllo, nominando il Presidente e i membri del nuovo Presidente.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.





ART. 15
(Maestro – Vice Maestro – Soci Musicanti)

Il Maestro viene scelto dal Consiglio Direttivo dopo accurata valutazione ed è responsabile, in accordo con il C.D. dell'attività musicale formativa dell'Associazione.

A lui compete la formazione degli allievi in collaborazione con uno o più soci, la valutazione della loro idoneità in accordo con il Responsabile del Corso Allievi.

È responsabile dell'istruzione dei musicanti, propone altresì la scelta delle partiture dei programmi per i concerti con la collaborazione della Commissione Artistica.

È suo compito curare il disciplinato svolgersi della scuola e delle altre manifestazioni a cui l'Associazione è chiamata a presenziare; alla sua direzione gli allievi e i musicanti devono responsabile adesione: eventuali comportamenti ritenuti pregiudizievoli per l'attività dell'Associazione saranno da lui segnalati al Consiglio Direttivo per gli opportuni provvedimenti.

Il Maestro non ha scadenza di mandato. Nel caso di suo impedimento viene sostituito, in tutto e per tutto, dal Vice Maestro.

Il Vice Maestro viene scelto dal Maestro, all'interno dell'Associazione, dopo attenta valutazione.

Coadiuvava il Maestro in tutte le attività musicali e lo sostituisce in caso di necessità.

I suoi compiti specifici vengono stabiliti dal Maestro di comune accordo con il Consiglio Direttivo al momento della sua designazione.

Inizio e fine mandato del Vice Maestro coincidono con quello del Consiglio Direttivo.

I soci Musicanti sono quelli che fanno parte del corpo musicale, suonando uno o più strumenti musicali.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

In base alle disposizioni di legge, in particolare al superamento delle soglie previste dalla legge in base ai ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati; oppure qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori delle ulteriori soglie previste dalla legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Maurizio Mendolotto



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VARESE
ALLEGATO ALL'ATTO
REG. TO
AI N° *199* SERIE *3*

02-03-2020





ART. 21
(Rinvio)